



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
SETTORE PERSONALE DOCENTE
UFFICIO RECLUTAMENTO DOCENTI

**Decreto n. 602
Anno 2026**

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTA** la Legge 18 marzo 1958, n. 311, recante *"Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari"* e in particolare l'art. 15, comma 2;
- VISTA** la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 03/12/2025, recante *"Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"*;
- VISTO** in particolare l'articolo 53 della citata Legge n. 182/2025, recante *"Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario delle Università"*, in vigore dal 18/12/2025, che ha integralmente sostituito il menzionato articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- VISTO** Il D. M. 261 del 20-03-2026 relativo alla *Definizione dei requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1592/1933*;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 dell'11 agosto 2018, e in particolare l'art. V.1 concernente i "Regolamenti";
- VISTO** il vigente "Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito, Professore Onorario ed Eminente Studioso" emanato con D.R. n. 959 del 9 novembre 2022;
- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di adeguare le disposizioni regolamentari interne d'Ateneo alle novellate disposizioni di legge introdotte in materia di conferimento dei titoli di Professore Emerito e Professore Onorario;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico assunta nella seduta del 22 luglio 2026 di approvazione delle modifiche e del testo coordinato del *"Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito, Professore Onorario ed Eminente Studioso"*;

DECRETA

Art. 1

È emanato il nuovo *"Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito, Professore Onorario ed Eminente Studioso"* dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, modificato e adeguato alle disposizioni dell'art. 53 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182. Il testo del Regolamento, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
SETTORE PERSONALE DOCENTE
UFFICIO RECLUTAMENTO DOCENTI



Art. 2

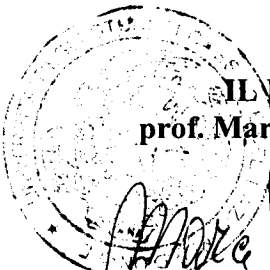
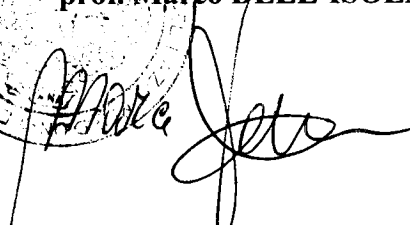
Il presente Testo Regolamentare abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento emanato con D.R. n. 959 del 9 novembre 2022.

Art. 3

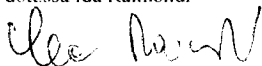
Il presente Decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna d'Ateneo e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale nella sezione "Norme e Regolamenti". Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

3 AGO 2023

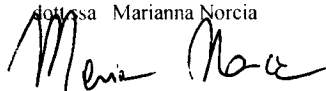
IL RETTORE
prof. Marco DELL'ISOLA



Il Responsabile del Settore
dott.ssa Ida Raimondi



Il Responsabile dell'Ufficio
dott.ssa Marianna Norcia



al





**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO,
PROFESSORE ONORARIO ED EMINENTE STUDIOSO**
(Adeguato all'articolo 53 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182)

INDICE

Art. 1 - Oggetto e Finalità.

Art. 2 - Requisiti necessari per la candidatura ai titoli di Professore Emerito e Professore Onorario.

Art. 3 - Modalità procedurali per la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito ed Onorario.

Art. 4 - Prerogative del Professore Emerito e del Professore Onorario.

Art. 5 - Il titolo di Eminente Studioso.

Art. 6 - Disposizioni finali.

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento dei titoli di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come sostituito dall'art. 53 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, e specifica le prerogative derivanti dal conferimento di detti titoli nell'ambito dell'Ateneo.
2. Inoltre disciplina il conferimento del titolo di "Eminente Studioso" e specifica le prerogative derivanti da tale riconoscimento che ha natura esclusivamente onorifica.
3. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
4. I titoli di "professore Emerito" e "professore Onorario" vengono conferiti in via eccezionale, hanno valore onorifico e non comportano il riconoscimento di diritti e l'attribuzione di doveri, dal momento che il "professore Emerito" e il "professore Onorario" non appartengono ai ruoli dell'Ateneo. È fatto salvo quanto espressamente previsto agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
5. Le prerogative previste dagli articoli successivi costituiscono semplici facoltà riconosciute dall'Ateneo e non determinano l'acquisizione di uno status giuridico assimilabile a quello del personale in servizio.

**Art. 2 – Requisiti necessari per la candidatura ai titoli di Professore Emerito e
Professore Onorario**

1. Il titolo di "Professore Emerito" può essere conferito ai "Professori Ordinari" che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici (ivi compresi gli anni come Professore Straordinario) presso una o più università italiane.
2. Il titolo di Professore Onorario può essere conferito ai Professori Ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici (ivi compresi gli anni come professore straordinario) presso una o più università italiane.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
SETTORE PERSONALE DOCENTE
UFFICIO RECLUTAMENTO DOCENTI

3. In aggiunta ai requisiti previsti dall'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le università tengono conto, nella valutazione per la proposta di conferimento del titolo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti previsti dal D.M. 261 del 20/03/2026:

- a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
- b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
- c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
- d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca; e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
- f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

Sono inoltre requisiti necessari stabiliti dall'Ateneo per il conferimento di entrambi i titoli:
- non aver riportato condanne penali definitive, periodi di sospensione a seguito di procedimenti disciplinari conclusi, accertamenti definitivi di violazione del Codice Etico di Ateneo;

4. Per il solo titolo di "Professore Emerito", costituisce elemento di particolare qualificazione ai fini della valutazione del Senato Accademico, l'aver svolto presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per almeno tre anni o più, una delle seguenti cariche o incarichi: Rettore, Prorettore o Delegato del Rettore, Direttore del Dipartimento, componente del Senato Accademico, componente del Nucleo di Valutazione, Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, Direttore di Scuola di Specializzazione, Coordinatore di Dottorato di Ricerca, Presidente di Corso di Studio.

5. Ai fini del conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario, il docente deve essere in possesso del requisito di cui al comma 3, lett. a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del comma 3 del presente articolo.

**Art. 3 – Modalità procedurali per la proposta di conferimento del Titolo di
Professore Emerito ed Onorario**

1. Il titolo di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" è conferito dal Ministro dell'Università e della Ricerca su proposta del Rettore, previa deliberazione favorevole del Senato Accademico e sentita la struttura (Dipartimento) dove il Professore ha prestato servizio da ultimo.

2. L'iter istruttorio interno si attiva entro due anni dalla data di cessazione dal servizio del candidato, su istanza motivata presentata al Rettore da parte del Dipartimento di afferenza (deliberata a scrutinio segreto dalla componente dei "Professori Ordinari" a maggioranza assoluta degli aventi diritto) o su iniziativa del Rettore stesso, sentito il Dipartimento presso cui il professore ha prestato servizio. La proposta deve essere corredata da una dettagliata relazione sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal candidato.

3. Il Rettore, verificata la sussistenza dei requisiti di legge e di regolamento da parte degli uffici competenti, sottopone la proposta al Senato Accademico per la necessaria deliberazione favorevole.



4. Gli Atti e la proposta rettorale sono successivamente trasmessi al Ministero dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 111, commi 1 e 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e all'art. 2, comma 3 del D.M. 261 del 20/03/2002 per l'adozione del provvedimento di conferimento del titolo.

Art. 4 – Prerogative del Professore Emerito e del Professore Onorario

1. Ai “Professori Emeriti” e ai “Professori Onorari” non possono competere prerogative accademiche.
2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le università sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei professori ai quali è stato conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario.
3. Nel rispetto del divieto di cui al comma 1 e compatibilmente con le risorse logistiche e finanziarie disponibili, l'Ateneo riconosce a chi ha ottenuto il titolo la facoltà di:
 - continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente;
 - svolgere incarichi di insegnamento, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;
 - partecipare, senza diritto di voto (né computabilità ai fini del quorum), esclusivamente su invito e previo voto favorevole dell'organo ai sensi dell'art. II.4, comma 10, Regolamento Generale di Ateneo, alle riunioni degli Organi Collegiali del Dipartimento a cui afferiva;
 - continuare ad utilizzare il proprio account personale sul dominio unicas.it, con il quale ricevere la posta elettronica e accedere ai servizi e alle risorse anche online del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA);
 - fruire della disponibilità di postazioni di lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative e logistiche dell'Ateneo e/o del Dipartimento;
 - avvalersi della copertura assicurativa dell'Ateneo riservata al personale docente ospite.
4. Le prerogative facoltative di cui al comma 3 sono concesse:
 - a chi ha il titolo di “Professore Emerito”, per un tempo pari a cinque anni dal provvedimento di conferimento del titolo da parte del Ministero, prorogabile su proposta motivata del Dipartimento e delibera del Senato Accademico;
 - a chi ha il titolo di “Professore Onorario”, per un tempo pari a tre anni dal provvedimento di conferimento del titolo da parte del Ministero, prorogabile su proposta motivata del Dipartimento e delibera del Senato Accademico;
5. Le prerogative riconosciute ai titolari dei conferimenti sono esercitate compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ateneo e non danno luogo ad alcuna posizione giuridica soggettiva, prevedendo inoltre, ove opportuno, il richiamo alle politiche di sicurezza informatica per il mantenimento dell'account istituzionale e alla disciplina assicurativa vigente per la relativa copertura.

Art. 5 – Il Titolo di Eminente Studioso

1. Il titolo di "Eminente Studioso" è riconosciuto a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale in servizio presso l'Ateneo, che siano in possesso, sulla base del curriculum, di adeguati requisiti scientifici e/o professionali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale e che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
SETTORE PERSONALE DOCENTE
UFFICIO RECLUTAMENTO DOCENTI



2. Il titolo di "Eminente Studioso" è concesso dal Senato Accademico, su documentata richiesta dell'interessato o su proposta di un Dipartimento, previa valutazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento; esso viene conferito con decreto del Rettore.
3. I Consigli di Dipartimento possono proporre il conferimento diretto di incarichi di insegnamento, anche pluriennali, all'"Eminente Studioso" nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo in materia di attribuzione degli incarichi di insegnamento, limitatamente al Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto del riconoscimento. Allo stesso, inoltre, è consentito lo svolgimento di attività di ricerca, in collaborazione con un docente strutturato dell'Ateneo.
4. All'"Eminente Studioso" vengono riconosciute le medesime prerogative logistiche e di servizi di cui all'art. 4, comma 2, per una durata pari a tre anni dal provvedimento di conferimento del titolo, prorogabile su proposta motivata del Dipartimento e delibera del Senato Accademico.

Art. 6 – Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione e pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.
2. I procedimenti di conferimento del titolo già avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente, fino alla loro conclusione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo, è abrogato il "Regolamento per il conferimento dei titoli di "Professore Emerito", "Professore Onorario" ed "Eminente Studioso" emanato con decreto rettorale n. 959 del 09 novembre 2022.